



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 marzo 2011
(OR. fr)**

**7384/1/11
REV 1
ADD 1 REV 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0062 (COD)**

**CODEC 359
TRANS 65
DAPIX 14
ENFOPOL 53**

ADDENDUM RIVEDUTO ALLA NOTA PUNTO "I/A" RIVEDUTA

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per agevolare l'applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale
[prima lettura]

- Adozione
- a) della posizione del Consiglio
- b) della motivazione del Consiglio
- Dichiarazioni

**DICHIARAZIONE COMUNE DI AUSTRIA, REPUBBLICA CECA, FRANCIA,
ITALIA, PORTOGALLO E SPAGNA**

"I suddetti Stati membri intendono dichiarare che, ai fini delle indagini volte ad accertare la responsabilità dell'infrazione connessa alla sicurezza stradale, si possono adottare tutte le misure previste dal diritto nazionale."

DICHIARAZIONE DELLA GERMANIA

"Dichiarazione relativa all'articolo 4, paragrafo 2:
il paragrafo

"Conformemente alla presente direttiva, lo Stato membro dell'infrazione utilizza i dati ottenuti unicamente ai fini delle indagini volte ad accertare, a norma del diritto nazionale, la responsabilità dell'infrazione connessa alla sicurezza stradale di cui agli articoli 2 e 3."

va inteso nel senso che soltanto il conducente può essere considerato personalmente responsabile, essendo il solo ad aver commesso l'infrazione. A parere della delegazione tedesca, i dati trasmessi sul proprietario del veicolo potranno essere utilizzati soltanto ai fini dell'identificazione del conducente."

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione prende atto dell'unanimità in sede di Consiglio sul progetto di compromesso della presidenza, anche per quanto riguarda la sostituzione della base giuridica proposta dalla Commissione, cioè l'articolo 91, paragrafo 1, lettera c) del TFUE, con l'articolo 87, paragrafo 2 del TFUE. Pur condividendo il parere del Consiglio circa l'importanza di perseguire gli obiettivi della direttiva proposta al fine di migliorare la sicurezza stradale, la Commissione ritiene tuttavia che, da un punto di vista giuridico ed istituzionale, l'articolo 87, paragrafo 2 del TFUE, non costituisca la base giuridica appropriata e si riserva pertanto il diritto di ricorrere a tutti gli strumenti giuridici a sua disposizione".
